

Provvedimento di non assoggettabilità alla Valutazione ambientale – VAS – della proposta di ampliamento di insediamento produttivo ubicato a cavaliere dei due Comuni di Fagnano Olona e Cairate (sezione censuaria di Bolladello), presentata dalla Società FORNACI S.p.a. in variante al vigente P.R.G ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 447/98.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

Premesso che:

la Società FORNACI S.p.a. con sede in Fagnano Olona Via Fornaci n. 16:

- esercita la propria attività di fabbricazione di carta e cartone nell'insediamento produttivo, ubicato a cavaliere dei due Comuni di Fagnano Olona e Cairate (sezione censuaria di Bolladello), di proprietà della Società Cartiera Fornaci S.p.a. con sede anch'essa in Fagnano Olona via Fornaci n.16;
- ha presentato al Comune di Fagnano Olona in data 16.06.2010 prot 13131 ed al Comune di Cairate in data 16062010 prot 7433, integrato con prot 2106 del 16.02.2011, richiesta di approvazione di proposta di ampliamento del proprio insediamento produttivo esistente, ai sensi del D P R 447/98 e dell'art 97 della L.R. 12/2005 mediante procedura di sportello unico per le attività produttive;

Considerato che l'art. 4 della legge regionale n. 12/2005 prevede che gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione di piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 giugno 2001, provvedano alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi in chiave di sostenibilità ambientale;

Vista la deliberazione del comune di Cairate n. 23 del 21.01.2011 avente ad oggetto "Approvazione protocollo d'intesa con il Comune di Fagnano Olona per procedimento comune inerente la richiesta di approvazione proposta di ampliamento insediamento produttivo in variante al vigente P R G presentata dalla Società CARTIERA FORNACI S.p.a.";

Vista la deliberazione del comune di Cairate n. 66 del 19.03.2011 avente ad oggetto "Rettifica deliberazione G C n 23 del 21 01 2011» nella quale si approva il nuovo protocollo d'intesa che prevede come richiedente non più la Società Cartiera Fornaci S p a, proprietaria degli immobili, bensì la Societa Fornaci S.p.a, ditta che esercita l'attività di fabbricazione di carta e cartone nell'insediamento produttivo di cui trattasi;

Rilevato come:

- con deliberazione della giunta comunale n. 67 del 19.03.2011 è stato disposto di avviare il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di ampliamento dell'insediamento produttivo ubicato a cavaliere dei due Comuni

- di Fagnano Olona e Cairate (sezione censuaria di Bolladello) in variante al vigente P.R.G. con procedura di Sportello Unico per le Attività produttive (ai sensi del D.P.R. 447/1998 e art. 97 della L.R. 12/2005) ed individuati i seguenti soggetti interessati ad esprimersi in materia:
- Soggetto proponente la Società FORNACI SpA, nella persona del Sig lannetti Gianluca quale legale rappresentante;
- Autorità procedente l'Arch Enrico Ermoni Responsabile del Settore Tecnico,
- Autorità competente il Dott Danilo Mambrin Responsabile Area Commercio ed Attività Produttive Paesaggio" del Comune di Cassano Magnago;

Autorià competenti in materia ambientale:

- Azienda regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) dipartimento di Varese;
- Azienda sanitaria locale (ASL) di Varese,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia,
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici,
- Soprintendenza per i Beni Archeologici;

enti territorialmente interessati:

- Provincia di Varese;
- Regione Lombardia;
- Comuni confinanti (Carnago, Castelseprio, Lonate Ceppino Tradate, Locate Varesino, Fagnano Olona, Cassàno Magnano);

pubblico:

- i Cittadini.
- l'avvio del procedimento prot. n. 4356 del 05 aprile 2006, è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale, sulle bacheche comunali e sul sito internet del Comune di Cairate, oltre che sul sito Sivas della Regione;
- con avviso di deposito prot. n. 4519 del 08.04.2011, è stato reso noto che a far data dal giorno 08 aprile 2011, è stato depositato il rapporto preliminare relativo alla proposta d'intervento di cui all'oggetto presso l'ufficio segreteria del Comune per trenta giorni (sino al 09.05.2011) e ne è stata data informazione mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio comunale, sulle bacheche comunali, sul sito web del Comune e sul sito sivas regionale, nonché informazione diretta a tutti i soggetti interessati ad esprimersi in materia;
- la conferenza di verifica è stata convocata con idoneo avviso prot. n. 5473 del 28.04.2011, pubblicato sul sito internet del Comune ed attraverso invito diretto ai partecipanti alla Conferenza stessa;

che l'avvio del procedimento di cui al punto precedente è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale, sulle bacheche comunali e sul sito internet del Comune di Cairate, oltre che sul sito Sivas della Regione;

Rilevato che:

- in data 07.06.2011 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale;
- non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti non presenti nella conferenza di verifica;

Visto il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità della VAS predisposto dall'autorità procedente;

Considerato che la realizzazione dell'intervento di cui trattasi determina l'uso di una piccola area a livello locale ed inoltre risulta essere un intervento non ricompreso nel paragrafo 2 dell'art. 3 della Direttiva 2001/42/CE che definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CE;

Richiamati i successivi indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e di programmi assunti dalla Regione Lombardia con DCR 13 marzo 2007 n. VII/351 in attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2005, nonché gli ulteriori adempimenti di disciplina e relativi allegati e modelli per la valutazione ambientale (VAS), approvati con DGR 27 dicembre 2008 n. 8/6420, 30 dicembre 2009 n. 8/10971 e 10 novembre 2010 n. 9/761;

Vista la convenzione sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) ratificata con legge 108/2001;

Visti:

- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" ed i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con Delib.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9;

Dando atto che il principio che l'autorità competente ritiene utilizzate per i processi di trasformazione territoriale, anche i più contenuti, si fonda sulla considerazione che ogni intervento produce effetti cumulativi e che debba, pertanto, darsi carico nel proprio spazio di azione, di concorrere al perseguimento di principi e obiettivi di scala generale.

Dato atto che gli aspetti geologici evidenziati della Provincia di Varese troveranno riscontro ed evasione in sede di approvazione della variante SUAP e ritenute le indicazioni del rapporto preliminare riguardanti gli interventi sull'attuale muro di recinzione non tali da subordinare l'esito positivo circa la non assoggettabilità alla VAS alla loro immediata realizzazione. Si ritiene, comunque, tali interventi positivi e prescrivibili in occasione di interventi di manutenzione straordinaria;

Ritenuto, per quanto al punto precedente e sulla base del verbale della Conferenza di Verifica del 07.06.2011, condizione per la non assoggettabilità della variante S.U.A.P. al procedimento di VAS quanto segue:

- l'obbligo di comunicare alla Soprintendenza i lavori che prevedono opere di scavo;
- la specificazione, in fase di progettazione attuativa e per quanto concerne l'illuminazione degli spazi outdoor, del tipo di corpi illuminanti utilizzati e della loro conformità al quadro dispositivo (LR 17/00, LR 38/04 e allegato A alla DGR 7/6162 del 2001);
- l'integrazione dei materiali progettuali della proposta di SUAP con la specificazione della realizzazione, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria della recinzione, di una fascia di transizione ecotonale in sostituzione dell'attuale muro di recinzione, per l'intero tratto che si relaziona verso spazi aperti e boscati costituita da una fascia boscata dallo spessore variabile tra 8 e 12 metri; nello specifico, sul lato ovest, già boscato esternamente, è sufficiente la sostituzione della recinzione, qualora sarà prevista, e l'impianto di una siepe arbustiva;
- la riprofilatura del piano di campagna (depressioni e dossi), funzionale ad un migliore deflusso delle acque, anche in occasione di eventi calamitosi limitatamente alle aree non boscate;
- l'eventuale rifacimento della recinzione dovrà essere effettuato per tramite di una siepe/filare arbustivo, eventualmente integrato da recinzione a maglie aperte;

- specifico impegno a realizzare, con i requisiti delle classi energetiche B di cui alla DGR 5/5018 del 26.06.2007, modificata dalla DGR 8/5773 del 31.10.2007 e dalla DGR 8/8745 del 22.12.2008, i locali adibiti a uffici, nonché impegno a realizzare una quota di fabbisogno energetico mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili del 20% superiore a quella stabilita obbligatoriamente dal quadro dispositivo vigente;
- nel caso fosse prevista la realizzazione di impianti a pompa di calore con sonde geotermiche, ai sensi del R.R. n. 2 del 24/03/2006 dovrà essere ottenuta l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Provincia di Varese.
- al fine di contenere i consumi idrici, l'adozione di sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche per usi non idropotabili (ad esempio per irrigazione spazi a verde e ciclo produttivo, laddove non in contrasto con le prescrizioni dell'AIA)
- presentazione della previsione di impatto acustico secondo quanto prescritto dall'Art. 4 comma 1 della DGR a 7/8313 del 8/03/2002 inerente alle "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale dei clima acustico" prima dell'approvazione della variante SUAP.

Facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la variante S.U.A.P. indicato in oggetto:

- stabilisce un quadro di riferimento esclusivamente per la realizzazione di infrastrutture pubbliche per la riqualificazione dell'ambito territoriale comunale oggetto della variante S.U.A.P.;
- non fa emergere problematicità per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative;
- non influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non consente di individuare problemi ambientali dallo stesso generato tali da compromettere lo sviluppo sostenibile dell'area;
- non ha alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore.
- rispetto alla reversibilità degli effetti, ovviamente impossibile per una modifica definitiva dei suoli a seguito di intervento edilizio, produce ripercussione su aree piccole paragonate alla superficie comunale:
- produce effetti di tipo viabilistico, acustico, idrico e geologico che cumulati non sono in grado di determinare aspetti ambientali significativamente peggiori rispetto alla situazione previgente; non prevedendo, infatti, superamenti dei livelli limite di qualità ambientale;
- non ha effetti transfrontalieri:
- determina attività insediabili che non sono stati tali da generare fattori di rischio per la salute umana o per l'ambiente a seguito di incidenti rilevanti ;
- riguarda un'area ed una popolazione potenzialmente interessate di rilevanza esclusivamente comunale;
- non interessa aree con speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e non ha effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale,

Rilevato come l'autorità competente per la VAS, ai sensi dell'allegato 1m bis della Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 e d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare della proposta di variante S.U.A.P. e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante S.U.A.P. al procedimento di VAS ovvero di non assoggettarlo allo stesso.

Ritenute, d'intesa con l'autorità procedente che sottoscrive per adesione, la documentazione e i pareri acquisiti sufficienti per determinare in merito;

Per tutto quanto esposto;

Ritenuto che le modifiche allo stato dell'ambiente con l'attuazione delle previsioni di cui all'istanza di variante S.U.A.P. producono effetti sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale trascurabili;

Attesa l'insussistenza di ricadute significative sull'ambiente, direttamente correlate, connesse o conseguenti alla realizzazione delle opere e delle attività presenti nella proposta di variante S.U.A.P.

Decreta

- 1. di escludere la proposta ampliamento di insediamento produttivo ubicato a cavaliere dei due Comuni di Fagnano Olona e Cairate (sezione censuaria di Bolladello), presentata dalla Società FORNACI S.p.a. in variante al vigente P.R.G ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 447/98, dalla procedura di Valutazione Ambientale VAS;
- 2. di stabilire che dovranno essere rispettate e soddisfatte le condizioni ed indicazioni risultanti dai pareri pervenuti in conferenza dai vari Enti/Aziende nonché delle seguenti condizioni che dovranno essere parte integrante della delibera di approvazione della variante S.U.A.P.:
 - l'obbligo di comunicare alla Soprintendenza i lavori che prevedono opere di scavo;
 - la specificazione, in fase di progettazione attuativa e per quanto concerne l'illuminazione degli spazi outdoor, del tipo di corpi illuminanti utilizzati e della loro conformità al quadro dispositivo (LR 17/00, LR 38/04 e allegato A alla DGR 7/6162 del 2001);
 - l'integrazione dei materiali progettuali della proposta di SUAP con la specificazione della realizzazione, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria della recinzione, di una fascia di transizione ecotonale in sostituzione dell'attuale muro di recinzione, per l'intero tratto che si relaziona verso spazi aperti e boscati costituita da una fascia boscata dallo spessore variabile tra 8 e 12 metri; nello specifico, sul lato ovest, già boscato esternamente, è sufficiente la sostituzione della recinzione, qualora sarà prevista, e l'impianto di una siepe arbustiva;
 - la riprofilatura del piano di campagna (depressioni e dossi), funzionale ad un migliore deflusso delle acque, anche in occasione di eventi calamitosi limitatamente alle aree non boscate;
 - l'eventuale rifacimento della recinzione dovrà essere effettuato per tramite di una siepe/filare arbustivo, eventualmente integrato da recinzione a maglie aperte;
 - specifico impegno a realizzare, con i requisiti delle classi energetiche B di cui alla DGR 5/5018 del 26.06.2007, modificata dalla DGR 8/5773 del 31.10.2007 e dalla DGR 8/8745 del 22.12.2008, i locali adibiti a uffici, nonché impegno a realizzare una quota di fabbisogno energetico mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili del 20% superiore a quella stabilita obbligatoriamente dal quadro dispositivo vigente;
 - nel caso fosse prevista la realizzazione di impianti a pompa di calore con sonde geotermiche, ai sensi del R.R. n. 2 del 24/03/2006 dovrà essere ottenuta l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Provincia di Varese.
 - al fine di contenere i consumi idrici, l'adozione di sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche per usi non idropotabili (ad esempio per irrigazione spazi a verde e ciclo produttivo, laddove non in contrasto con le prescrizioni dell'AIA)

- presentazione della previsione di impatto acustico secondo quanto prescritto dall'Art. 4 comma 1 della DGR a 7/8313 del 8/03/2002 inerente alle "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale dei clima acustico" prima dell'approvazione della variante SUAP.
- 3. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto su :
- sito SIVAS della Regione Lombardia
- sito del Comune
- -albo pretorio e bacheche comunali

Cairate, _ 9 GIU. 2011

L'AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS